



Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca  
(emanato con D.R. n. 539/21 del 05.10.2021)

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio e di ricerca (d'ora in poi 'borse').

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. L'Università degli Studi della Tuscia conferisce le borse di cui all'art. 1 al fine di sviluppare ed ampliare le conoscenze acquisite durante il percorso universitario anche per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Le borse sono finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca scientifica nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca dell'Ateneo.

## **Art. 3**

### **Requisiti di ammissione**

1. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse, il candidato deve possedere, entro la data di scadenza del bando, i seguenti requisiti:
  - diploma di laurea di I o II livello o dell'ordinamento didattico precedente il D.M. n. 509/99 o titoli equipollenti, conseguiti presso Atenei stranieri, accertati dalla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - avere meno di 35 anni; per le donne non sono computati i nove mesi di maternità per ogni figlio;
  - non risultare beneficiario di borse di studio e di ricerca presso l'Ateneo per un periodo complessivo di 36 mesi, compresi quelli previsti nel bando medesimo.
2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che delibera il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. È preclusa altresì la partecipazione alla procedura a candidati che siano stati alle dipendenze del soggetto finanziatore negli ultimi 10 anni, che rivestano cariche di qualsiasi natura all'interno del soggetto finanziatore o che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado. I candidati, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

## **Art. 4**

### **Istituzione delle borse e bandi di selezione**

1. L'istituzione delle borse di studio è deliberata dal Consiglio del Centro di spesa, su proposta del Responsabile Scientifico dei fondi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia. Nel caso dell'Amministrazione Centrale, provvede il Rettore con proprio decreto.
2. I bandi per l'attribuzione delle Borse sono pubblicati sull'Albo di Ateneo e resi disponibili nel sito web dell'Ateneo. La scadenza non può essere inferiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando stesso.



Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca  
(emanato con D.R. n. 539/21 del 05.10.2021)

3. Il bando, in coerenza con quanto previsto nel provvedimento di istituzione della borsa di cui al comma 1, contiene le seguenti indicazioni:

- area tematica oggetto della borsa;
- nominativo del Responsabile Scientifico del Programma di Ricerca;
- copertura economica;
- requisiti di ammissione;
- termini e modalità di presentazione della domanda;
- criteri generali di selezione;
- eventuali prove di esame;
- eventuale punteggio minimo per le prove di esame, ove previste;
- titoli valutabili;
- importo;
- durata.

#### **Art. 5**

##### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti, esperti delle materie oggetto della borsa.
2. La Commissione può essere integrata, se richiesto, con un rappresentante dell'Ente finanziatore del progetto di ricerca.
3. La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:
  - il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati
  - i criteri e le modalità di valutazione dei titoli
  - i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio, ove previsto dal bando di selezione.
4. I lavori della Commissione giudicatrice si possono svolgere anche in modalità telematica.

#### **Art. 6**

##### **Valutazione dei candidati e graduatoria**

1. La selezione dei candidati è effettuata per soli titoli o per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli precede l'eventuale colloquio.
2. La mancata presentazione del candidato al colloquio, ove previsto dal bando, comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'Ufficio competente che, verificata la conformità degli stessi con il presente Regolamento, redige il provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ha la precedenza in graduatoria il più giovane di età. Qualora la borsa sia attivata dall'Amministrazione Centrale, si provvede con Decreto del Rettore.

#### **Art. 7**

##### **Modalità di conferimento e polizza assicurativa**

1. Le borse di studio sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, con apposita comunicazione di assegnazione.
2. Il vincitore della selezione trasmette al competente Ufficio apposita dichiarazione di accettazione della borsa, secondo i termini e le modalità specificate nel bando, pena la decadenza dal beneficio.
3. La borsa decorre dalla data di accettazione da parte del vincitore.
4. In caso di decadenza o di rinuncia del vincitore, la borsa sarà assegnata al primo degli idonei in graduatoria.



Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca  
(emanato con D.R. n. 539/21 del 05.10.2021)

5. L'Ateneo provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa sia contro gli infortuni che possano verificarsi durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile.

## **Art. 8**

### **Finanziamenti e trattamento fiscale**

1. Le borse sono finanziate con fondi, provenienti da convenzioni, contratti, donazioni o contributi elargiti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese. Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.
2. Le borse sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

## **Art. 9**

### **Importo e modalità di erogazione della borsa**

1. L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile di € 1.000,00 ed un massimo di € 2.000,00. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La borsa è corrisposta in rate mensili posticipate dello stesso importo, da liquidare previa presentazione da parte del Responsabile Scientifico di una dichiarazione che attesti il regolare svolgimento dell'attività svolta dal borsista.
3. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione finale sull'attività svolta, approvata dal Responsabile Scientifico.

## **Art. 10**

### **Diritti e doveri del borsista**

1. Il borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura dipartimentale presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti dell'Università.
2. L'attività del borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella dell'Università degli Studi della Toscana, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.
3. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata, sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma. Può svolgere seminari riguardanti le proprie attività. Al termine delle attività è tenuto a presentare una relazione al Responsabile Scientifico con i risultati conseguiti.
4. Il borsista è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi della Toscana.
5. Il borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell'Ateneo.



Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca  
(emanato con D.R. n. 539/21 del 05.10.2021)

## **Art. 11**

### **Incompatibilità**

1. La borsa non è compatibile con assegni di ricerca o con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
3. I borsisti, qualora intendano svolgere o intraprendere attività retribuite esterne o interne, purché occasionali e di breve durata, sono tenuti a chiedere autorizzazione al Consiglio del Centro di Spesa che ne valuta la compatibilità con l'attività oggetto della borsa, l'assenza di conflitto d'interessi e di pregiudizio all'Ateneo.
4. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

## **Art. 12**

### **Durata, proroga e rinnovo**

1. La durata della borsa di ricerca è compresa tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 18 mesi.
2. Ove ricorrano ulteriori esigenze collegate all'attività e sussista la copertura finanziaria necessaria, la borsa può essere prorogata o rinnovata, previo parere del Responsabile Scientifico del progetto, il quale attesti che il borsista abbia compiuto con regolarità ed in modo soddisfacente i propri compiti.
3. Alla proroga, di un minimo di 30 giorni, o al rinnovo si provvede con apposita nota, sulla base della richiesta presentata dal Responsabile Scientifico, controfirmata dal borsista.
4. La durata complessiva della borsa, compreso il periodo di rinnovo, non può superare i 36 mesi, fermi restando i limiti previsti dall'art. 3, c. 1 ultimo punto.

## **Art. 13**

### **Revoca o rinuncia**

1. Il Responsabile Scientifico può revocare l'assegnazione della borsa, previa contestazione dell'addebito al borsista, qualora lo stesso, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo, non rispetti quanto stabilito dall'art. 10, si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o incorra in una delle incompatibilità previste dall'art. 11.
2. Il borsista può rinunciare alla borsa, previa comunicazione scritta al competente Ufficio della Struttura e al Referente Scientifico, con un preavviso di almeno 30 giorni, secondo le modalità e nei termini eventualmente previsti dal bando, e comunque in modo da evitare pregiudizio all'Università. In questo caso, il rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi alle mensilità di attività effettivamente svolta e a eventuali frazioni, fino alla data di decorrenza della rinuncia stessa.
3. Nei casi di revoca o rinuncia, su richiesta del Responsabile Scientifico la borsa potrà essere assegnata al successivo candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il periodo e l'ammontare residuo.
4. Alla riassegnazione di cui al comma precedente, si procede con apposito provvedimento.



Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca  
(emanato con D.R. n. 539/21 del 05.10.2021)

#### **Art. 14**

##### **Cause di sospensione della borsa**

1. Possono essere disposte sospensioni temporanee nella fruizione della borsa di studio solo nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza, congedo parentale, malattia o per altro grave motivo comprovato e comunicato tempestivamente al Responsabile Scientifico e all'Ufficio competente della Struttura.

#### **Art.15**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Tuscia che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi all'espletamento del concorso.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa statale vigente in materia.
2. Il presente Regolamento si applica alle procedure per il conferimento di borse di studio istituite ai sensi dell'art. 4 dopo l'entrata in vigore dello stesso.